MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Organizzazione della vita di caserma e fruizione di servizi

Nel quadro generale delle misure di contenimento della diffusione del fenomeno epidemico¹, si forniscono le seguenti disposizioni finalizzate a regolare la vita interna di caserma, che sostituiscono quelle trasmesse con il pacchetto d'ordini n.8 dell'11 marzo 2020.

DISPOSIZIONI VALIDE PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

1. ACCESSI IN CASERMA

L'accesso alle caserme è limitato al personale militare in servizio e al personale civile della Difesa per motivi di servizio, nonché ai familiari e ospiti dei fruitori di alloggi di servizio.

È sospeso l'ingresso dei militari in congedo, degli ospiti militari/civili, nonché degli addetti di aziende esterne ritenuto non indispensabile ai fini del funzionamento istituzionale.

I militari che affluiscono in caserma utilizzando mezzi pubblici o comunque di trasporto collettivo avranno cura, appena giunti, di lavarsi le mani o disinfettarle con soluzioni alcoliche.

Il flusso degli accessi di cittadini nelle sale di attesa e negli uffici deve essere regolato con riguardo alle dimensioni dei locali, garantendo la distanza interpersonale di 1 metro².

2. INFERMERIA

In relazione alle visite specialistiche in convenzione presso le Infermerie Presidiarie, i Comandi di Corpo, avuto riguardo alle misure di cautela e alle indicazioni generali di prevenzione già fornite, concorderanno con i medici competenti le modalità organizzative per l'afflusso degli utenti. In particolare dovrà essere previsto l'afflusso contingentato degli utenti, garantendo la distanza prevista di 1 metro tra gli utenti. In caso diverso si dovrà procedere alla sospensione delle prestazioni in convenzione, mantenendo la sola erogazione di quelle urgenti.

I poli medici:

- informeranno gli utenti delle possibili modifiche degli appuntamenti, assicurando, comunque, anche ai familiari e al personale in congedo già in cura la conclusione dell'eventuale ciclo terapico in corso:
- orienteranno l'organizzazione del servizio alle prescrizioni sopra indicate.

3. IMPIANTI SPORTIVI3

La fruizione degli impianti sportivi è sospesa.

4. MENSA

L'afflusso degli utenti deve essere contingentato, avuto riguardo alle dimensioni dei locali del refettorio, tenuto conto delle disposizioni di cui ai DPCM dell'8 e 11 marzo 2020². Al riguardo, la collocazione dei tavoli e dei posti per ciascuna tavola deve essere configurato per garantire la minore interferenza tra gli utenti¹.

L'accesso a civili/ospiti a pagamento è sospeso.

5. CAPPELLA⁵

L'apertura dei luoghi di culto è condizionato all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone (anche nelle aree prossime), tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM dell'8 marzo 2020.

6. BAR/RISTORAZIONE6

Le attività di ristorazione/bar sono sospese.

D.P.C.M. dell'8/9/11 marzo 2020.

² Allegato 1 al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e art 1 c.1 n.2 del DPCM dell'11 marzo 2020.

Art 1 lett. s) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C.M del 9 marzo.

Es. sedie predisposte su un unico lato del tavolo, in numero predefinito.

⁵ Art 1 lett. i) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C.M del 9 marzo.

⁶ Art 1 c.1 n.2 del DPCM dell'11 marzo 2020.

MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Organizzazione della vita di caserma e fruizione di servizi

7. SERVIZI ALLA PERSONA7

Le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui barbieri, parrucchieri, estetisti) sono sospese.

8. LAVANDERIA8

La fruizione di tale servizio è consentita laddove il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone (anche nelle aree prossime), tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM dell'8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, la fruizione del servizio dovrà essere sospesa.

9. CALZOLERIA

La fruizione del servizio è sospesa.

10. AREE DEI DISTRIBUTORI SELF-SERVICE®

La fruizione di tali servizi è condizionata all'adozione di misure organizzative² e contingentate tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro.

11. USO DEGLI ASCENSORI

Ove le dimensioni della cabina non consentano il rispetto della distanza minima interpersonale di 1 metro, l'uso deve essere sospeso.

12. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ove la caserma lo consenta, il Comandante della sede valuti la possibilità di compartimentare le unità organizzative in modo da limitare il contatto tra il personale.

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting. Per le riunioni, ove possibile, saranno adottate modalità di collegamento da remoto¹⁰.

⁷ Art 1 c.1 n.3 del DPCM dell'11 marzo 2020.

⁸ Art 1 c.1 n.3 del DPCM dell'11 marzo 2020 e art. 1 lett. o) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C.M del 9 marzo 2020.

⁹ Art 1 c.1 n.1 del DPCM dell'11 marzo 2020

¹⁰ Art 1 lett. q) e art 2 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C.M del 9 marzo.